

Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.fedlex.admin.ch è quella determinante.

Ordinanza sui provvedimenti concernenti eventi pubblici di importanza sovracantonale in relazione all'epidemia di COVID-19

(Ordinanza COVID-19 eventi pubblici)

del 26 maggio 2021

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 11a della legge COVID-19 del 25 settembre 2020¹, ordina:

Sezione 1: Principi

Art. 1

¹ La Confederazione partecipa, nei limiti del credito d'impegno autorizzato dall'Assemblea federale, ai costi assunti da un Cantone per sostenere gli organizzatori di eventi pubblici in Svizzera quali eventi sportivi o culturali o fiere specializzate o aperte al pubblico (imprese organizzatrici), purché:

- a. le imprese organizzatrici e i loro eventi sostenuti dal Cantone soddisfino i requisiti di cui alla sezione 2;
- la forma del sostegno da parte del Cantone risponda ai requisiti di cui alla sezione 3;
- c. il Cantone soddisfi i requisiti di cui alla sezione 4 e agli articoli 17 e 18;
- d. l'evento si svolga nel Cantone in questione o l'impresa organizzatrice abbia sede o domicilio in tale Cantone.
- ² La Confederazione non partecipa ai costi assunti da un Cantone per sostenere:
 - a. imprese organizzatrici il cui capitale è detenuto complessivamente per oltre il 50 per cento dalla Confederazione, dai Cantoni o dai Comuni con più di 12 000 abitanti;
 - b. eventi regionali o locali (art. 11*a* cpv. 7 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020);

¹ RS 818.102

- c. eventi politici o religiosi;
- d. riunioni di organi di persone giuridiche.

Sezione 2: Requisiti relativi agli eventi e alle imprese organizzatrici

Art. 2 Eventi

- ¹ Il Cantone può sostenere eventi di importanza sovracantonale previsti tra il 1° giugno 2021 e il 30 aprile 2022 che, a causa dell'epidemia di COVID-19, sono annullati o posticipati su ordine successivo delle autorità (art. 11*a* cpv. 1 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020).
- ² Può sostenere singoli eventi che non sono annullati ma che, su ordine delle autorità a causa dell'epidemia di COVID-19, rispetto all'evento autorizzato possono svolgersi successivamente solo riducendo il numero di persone di oltre il 30 per cento o senza ristorazione, se in questo modo la prestazione di sostegno cantonale si riduce rispetto a quella che sarebbe stata accordata in caso di annullamento.
- ³ Non entrano in considerazione gli eventi:
 - a. che al momento della presentazione della domanda non sono ammessi, secondo l'articolo 6a o $6b^{quinquies}$ dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020^2 o secondo il diritto cantonale, per la data dell'evento prevista; o
 - b. la cui autorizzazione è successivamente revocata perché l'impresa organizzatrice non rispetta le condizioni di autorizzazione previste dagli articoli 6a, 6b e 6b^{bis} o 6b^{ter} o 6b^{quinquies} dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare o dal diritto cantonale, in particolare i requisiti relativi al piano di protezione.

⁴ Gli eventi devono:

- a. essere aperti al pubblico e ideati per accogliere più di 1000 persone al giorno;
- avere un'importanza sovracantonale, ovvero rivolgersi a un pubblico o a una cerchia di partecipanti che si estende oltre il Cantone in cui si svolge l'evento.
- ⁵ L'impresa organizzatrice deve dimostrare al Cantone che l'evento può essere tenuto in modo da coprire i suoi costi.
- ⁶ È tenuta ad adottare tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili per ridurre il danno.

Art. 3 Impresa organizzatrice

- ¹ L'impresa organizzatrice ha la forma giuridica di un'impresa individuale, di una società di persone o di una persona giuridica con sede in Svizzera.
- ² Dispone di un numero d'identificazione delle imprese (numero IDI).

2 RS 818.101.26

Art. 4 Presentazione della domanda

¹ L'impresa organizzatrice presenta anticipatamente una domanda per ogni evento all'autorità cantonale competente di cui all'articolo 14 capoversi 1–3. Se un evento coinvolge più imprese organizzatrici, la domanda è presentata da quella che ne assume l'intera responsabilità.

² Per quanto riguarda la data, la durata, il luogo dell'evento e il numero previsto di persone, la domanda presentata secondo la presente ordinanza deve essere conforme all'autorizzazione cantonale secondo l'articolo 6*a* o 6*bquinquies* dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020³ e secondo il diritto cantonale.

Art. 5 Documenti e giustificativi

¹ L'impresa organizzatrice deve presentare la domanda accompagnata da documenti che contengono in particolare le seguenti indicazioni:

- a. una descrizione dell'evento, in particolare il tema, la data e la durata, il luogo, il numero previsto di persone e la motivazione della misura in cui il pubblico o la cerchia dei partecipanti si estende oltre il Cantone in cui si svolge l'evento;
- b. l'autorizzazione cantonale già rilasciata per l'evento, qualora sia necessaria un'autorizzazione secondo l'articolo 6a o 6bquinquies dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020⁴ o secondo il diritto cantonale; se l'autorizzazione non è ancora stata rilasciata, una conferma del Cantone in cui si svolge l'evento secondo la quale quest'ultimo soddisfa le condizioni previste dagli articoli 6a, 6b e 6bbis o 6bter o 6bquinquies dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare e le condizioni cantonali;
- c. le entrate e le uscite preventivate che dimostrano la copertura dei costi secondo l'articolo 2 capoverso 5;
- d. un giustificativo dei contributi pubblici preventivati;
- e. i provvedimenti per ridurre il danno;
- f. un'eventuale decisione negativa del Cantone in cui deve svolgersi l'evento.

² Deve confermare che:

- a. in caso di annullamento rimborsa interamente gli ingressi pagati;
- ha stipulato le assicurazioni e le convenzioni di annullamento abituali nel settore;
- c. alla data di chiusura dell'ultimo bilancio non era sovraindebitata o da allora ha rimediato in modo dimostrabile a un eventuale sovraindebitamento:
- d. al momento della presentazione della domanda non è oggetto di una procedura di fallimento o di una procedura concordataria o non si trova in liquidazione

³ Le domande possono essere presentate fino al 28 febbraio 2022.

³ RS 818.101.26

⁴ RS 818.101.26

e nei suoi confronti non sono state pronunciate decisioni passate in giudicato per abusi connessi agli aiuti finanziari COVID-19.

³ È tenuta a fornire all'autorità competente tutte le informazioni necessarie per la valutazione della domanda.

Sezione 3: Requisiti relativi alla forma della prestazione di sostegno dei Cantoni

Art. 6 Decisioni sulla prestazione di sostegno

- ¹ Il Cantone che accorda il sostegno emana, in fase di pianificazione, una decisione sulla garanzia della partecipazione ai costi non coperti.
- ² Se a causa dell'epidemia di COVID-19 un evento deve essere annullato o posticipato o può svolgersi solo in forma ridotta ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2, il Cantone, su richiesta dell'impresa organizzatrice, emana un'altra decisione sulla partecipazione ai costi non coperti, purché siano soddisfatte le condizioni di cui alla sezione 2.

Art. 7 Base di calcolo per la prestazione di sostegno

- ¹ La prestazione del Cantone all'impresa organizzatrice è calcolata sulla base dei costi non coperti. Questi ultimi comprendono le uscite effettive direttamente connesse all'evento, da cui sono dedotte le entrate effettive.
- ² Le entrate comprendono anche i sussidi o le indennità di enti pubblici, in particolare le indennità di cui agli articoli 11 e 12*b* della legge COVID-19 del 25 settembre 2020.
- ³ Un eventuale mancato guadagno non è indennizzato.
- ⁴ L'impresa organizzatrice deve dimostrare il danno.

Art. 8 Entità della partecipazione

- ¹ Fatti salvi i capoversi 2–4, il Cantone assume i costi non coperti secondo l'articolo 7 capoverso 1.
- 2 L'impresa organizzatrice assume per evento una franchigia di 5000 franchi sui costi non coperti e un'aliquota del 10 per cento dell'importo restante.
- ³ L'assunzione dei costi da parte del Cantone ammonta al massimo a 5 milioni di franchi per evento.
- ⁴ Se l'impresa organizzatrice non ha adottato tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili per ridurre il danno secondo l'articolo 2 capoverso 6, il Cantone può ridurre in modo adeguato la partecipazione.

Art. 9 Anticipo

- ¹ Il Cantone può accordare un anticipo all'impresa organizzatrice se, dopo un esame sommario dei documenti, la prestazione di sostegno richiesta appare giustificata.
- ² Se la prestazione è rifiutata, l'impresa organizzatrice deve rimborsare l'anticipo.

³ Se la prestazione accordata è inferiore all'anticipo, la differenza deve essere rimborsata.

Art. 10 Giustificativi e informazioni

- ¹ L'impresa organizzatrice deve presentare i seguenti documenti a comprova dei costi non coperti:
 - a. la chiusura dei conti dell'evento con uscite ed entrate:
 - b. la prova del rimborso dei biglietti d'ingresso;
 - c. il giustificativo dei contributi di cui all'articolo 7 capoverso 2;
 - d. il giustificativo dei provvedimenti adottati per ridurre il danno.
- ² Il Cantone può esigere dall'impresa organizzatrice altre informazioni oltre ai giustificativi richiesti secondo il capoverso 1.

Art. 11 Limitazione dell'impiego dei fondi

L'impresa organizzatrice che ottiene prestazioni secondo l'articolo 7 capoverso 1 deve confermare al Cantone che, dopo aver presentato la domanda conformemente all'articolo 4, fino alla fine dell'anno in cui si sarebbe svolto l'evento:

- a. non decide o non distribuisce dividendi o tantièmes né rimborsa apporti di capitale; e
- b. non accorda mutui ai suoi proprietari.

Art. 12 Comunicazione dei dati

- ¹ Per quanto riguarda gli obblighi di fornire ragguagli e di informare, si applica l'articolo 11*a* capoverso 6 secondo periodo della legge COVID-19 del 25 settembre 2020.
- ² I servizi federali competenti per gli aiuti finanziari COVID-19 destinati in modo specifico ai settori della cultura e dello sport sono tenuti a comunicare ai servizi cantonali competenti, alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e al Controllo federale delle finanze i dati personali e le informazioni di cui questi necessitano per adempiere i loro compiti.

Art. 13 Lotta dei Cantoni contro gli abusi

- ¹ La Confederazione partecipa ai costi derivanti dalla garanzia accordata da un Cantone alle imprese organizzatrici solo a condizione che il Cantone assicuri con mezzi adeguati la lotta contro gli abusi ed esiga il rimborso delle prestazioni indebitamente versate.
- ² Può in ogni momento effettuare o incaricare terzi di effettuare controlli a campione presso i Cantoni.

Sezione 4: Competenze e procedure cantonali

Art. 14 Competenze

- ¹ Il trattamento delle domande compete:
 - a. al Cantone in cui si svolge l'evento; o
 - al Cantone in cui l'impresa organizzatrice ha la propria sede o il proprio domicilio se il Cantone di cui alla lettera a non sostiene l'evento.
- ² La competenza cantonale di cui al capoverso 1 lettera b rimane invariata in caso di trasferimento della sede dell'impresa organizzatrice nel periodo compreso tra la concessione della garanzia e la data dell'evento.
- ³ Le domande devono essere presentate ai servizi competenti designati dai Cantoni.

Art. 15 Procedura

- ¹ La procedura di concessione di contributi per i quali è richiesta la partecipazione della Confederazione è retta dal diritto cantonale.
- ² I Cantoni decidono in merito alle domande dopo un esame dei singoli casi.
- ³ Per l'esame i Cantoni possono ricorrere a terzi.

Sezione 5: Entità della partecipazione federale

Art. 16

La Confederazione partecipa per il 50 per cento alle prestazioni di sostegno dei Cantoni secondo l'articolo 8.

Sezione 6: Procedure tra i Cantoni e la Confederazione

Art. 17 Rendiconto

- ¹ I Cantoni rendono conto alla Confederazione delle prestazioni di sostegno garantite e di quelle effettivamente fornite. Il rendiconto contiene almeno le seguenti informazioni:
 - a. numero IDI e nome dell'impresa organizzatrice;
 - b. nome, luogo e data dell'evento;
 - c. spesa preventivata;
 - d. in caso di danno, i costi non coperti e l'importo effettivamente pagato, comprese le quote della Confederazione e del Cantone.
- ² Il rendiconto del Cantone di cui al capoverso 1 è effettuato mediante una soluzione informatica gestita dalla SECO.

- ³ La comunicazione avviene al più tardi 10 giorni lavorativi dopo la decisione sulla garanzia o sulla prestazione di sostegno effettiva.
- ⁴ Il Cantone fornisce alla SECO, su richiesta, tutti i giustificativi di cui agli articoli 5 e 10 per ogni decisione di garanzia o di prestazione di sostegno effettiva.
- ⁵ Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca può stabilire ulteriori dettagli in merito al rendiconto.

Art. 18 Fatturazione

- ¹ I Cantoni fatturano successivamente alla Confederazione la partecipazione federale alle loro prestazioni di sostegno di cui all'articolo 8.
- ² Le fatture devono essere presentate alla SECO a scadenza mensile.

Art. 19 Riduzione successiva e domanda di rimborso; rimborsi

- ¹ La Confederazione può trattenere i pagamenti destinati ai Cantoni o chiedere il rimborso dei versamenti effettuati se risulta che i requisiti della presente ordinanza non sono stati rispettati.
- ² I rimborsi effettuati dalle imprese organizzatrici sono ripartiti tra la Confederazione e i Cantoni in funzione della partecipazione ai costi.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 20 Esecuzione da parte della Confederazione

Per quanto concerne la Confederazione l'esecuzione della presente ordinanza è di competenza della SECO.

Art. 21 Entrata in vigore e durata di validità

- ¹ La presente ordinanza entra in vigore il 27 maggio 2021 alle ore 00.005.
- ² Ha effetto sino al 30 aprile 2022.

26 maggio 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy

Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnberr

Pubblicazione urgente del 26 maggio 2021 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).